



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BENAZZO PAOLO

Seduta del 19/05/2020

FATTO

Parte ricorrente afferma di aver stipulato, in data 21.6.2013, un contratto di finanziamento con cessione del quinto, estinto anticipatamente nel settembre 2017. Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, parte ricorrente ha proposto ricorso chiedendo il rimborso, a titolo di oneri e spese non maturati, di euro 630,20, oltre interessi legali dalla data di messa in mora e spese legali per euro 320,00.

Nelle controdeduzioni, l'Intermediario afferma che:

- in data 21.06.2013 il cliente ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. 492087, per un importo di €. 34.800,00, da restituire in 120 rate uguali e consecutive di €. 290,00 ciascuna, estinto anticipatamente il 28.09.2017;
- in sede di estinzione anticipata ha stornato gli interessi nominali per le rate non scadute al tasso convenzionalmente pattuito;
- per quanto attiene alla pretesa restituzione di tutti i costi (senza distinzione tra costi recurring ed upfront), va evidenziato che la normativa nazionale, anche attraverso gli orientamenti di Vigilanza della Banca d'Italia, ha già fatto proprie le considerazioni esposte dalla Corte di Giustizia Europea;
- il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 sexies Tub non generano le ambiguità rilevate dalla Corte e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ha già da tempo adeguato la formulazione dei propri contratti alle previsioni normative e regolamentari.
- la formulazione della documentazione contrattuale indica chiaramente e in modo trasparente i costi rimborsabili e non;
- le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali richieste dal cliente sarebbero up front;
- le spese legali non sono dovute poiché il procedimento ABF non prevede alcun obbligo di assistenza legale e pertanto la decisione di avvalersi dell'assistenza di un legale costituisce una libera scelta del cliente.

Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione e della pensione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; inoltre *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi *recurring*, mentre altri sono da considerarsi *up front*.

Con il che, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto delle restituzioni intervenute, si ottiene il seguente risultato:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.573,93	Tasso di interesse annuale	7,36%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	290,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
Data di inizio del prestito	31/07/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,55%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				696,00	Upfront	36,55%	254,42		254,42
Spese fisse				400,00	Upfront	36,55%	146,22		146,22
Totale									400,63

Campi da valorizzare

Gli interessi devono essere riconosciuti dal giorno del reclamo, come correttamente richiesto da parte ricorrente.

Quando alle spese legali, data la natura seriale del ricorso, come da costante orientamento ABF, la domanda deve esser rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 400,63, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA